

Sentenza della Corte costituzionale n. 244/2020.

Materia: ordinamento civile, previdenza sociale.

Parametri invocati: articoli 3, 36, 81, 97, primo comma e 117, commi secondo, lettera l) e o) e 119 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale.

Rimettente: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna.

Oggetto: articoli 1 e 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), articolo 15, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015), articolo 8 della legge della Regione Emilia-Romagna 29 luglio 2016, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018).

Esito: infondatezza delle questioni.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti rileva la comparsa di un capitolo di bilancio relativo al "Fondo di accantonamento per l'integrazione regionale all'indennità di fine servizio", istituito dalla Regione avvalendosi della facoltà di accantonamento di fondi per passività potenziali, prevista dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). L'amministrazione regionale ha previsto la suddetta integrazione a favore del personale dipendente ponendola a carico del bilancio regionale, sulla base dell'articolo 1 della legge regionale 58/1982, in materia di "Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale", integrazione da erogarsi fino all'entrata in vigore di una disciplina generale dell'indennità di fine servizio per tutto il settore del pubblico impiego. La legge regionale di cui sopra è stata abrogata dall'articolo 15, comma 3, della l.r. 2/2015 che, tuttavia, ne ha fatto salva l'applicazione limitatamente ai dipendenti che avessero maturato, prima della sua entrata in vigore, il requisito di un anno di servizio presso la Regione. Tale ultima previsione è stata, poi, oggetto di una norma di interpretazione autentica, contenuta nell'articolo 8 della l.r. 13/2016, in cui si dispone che "[i]l secondo periodo del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2015 si interpreta nel senso che la salvaguardia si applica ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della norma stessa". La Corte dei conti ritiene che la Regione sia intervenuta in materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, così determinando un illegittimo aumento della spesa del personale regionale, con la conseguenza di non poter parificare i relativi capitoli del bilancio senza prima sollevare questione di legittimità costituzionale.

Qualora, se tali norme, di autorizzazione delle spese relative all'integrazione del TFS, fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, le spese stesse sarebbero prive di copertura finanziaria e perciò violative dell'articolo 81, terzo comma, Costituzione. In logica consequenziale con il rilievo di illegittimità costituzionale di cui sopra, sono pertanto impugnate le disposizioni costituite dagli articoli 1 della legge 58/1982, 15, comma 3 della legge 2/2015 e 8 della legge 13/2016, che dispongono che venga erogata un'integrazione al trattamento di fine servizio ai dipendenti regionali in servizio presso la Regione che abbiano maturato, entro l'entrata in vigore della citata legge regionale 2/2015, il requisito di almeno

un anno di servizio prestato a favore della stessa Regione. Per il giudice rimettente, la Regione, pur avendo disposto l'abrogazione della legge 58/1982 istitutiva della citata integrazione al TFS, da considerarsi per natura retribuzione differita con funzione previdenziale, sarebbe intervenuta "nelle materie di competenza statale esclusiva della previdenza sociale e dell'ordinamento civile articolo 117, secondo comma, lettere o) ed l) Costituzione, proprio nella parte in cui ha comunque fatto salva tale integrazione per i dipendenti con almeno un anno di anzianità e in servizio presso la Regione al momento dell'entrata in vigore della medesima legge n. 2 del 2015". La spesa per l'integrazione, peraltro, avrebbe inciso sulle risorse iscritte a bilancio, determinando la riduzione di altre poste del risultato di amministrazione, quindi in violazione degli articoli 81 e 97 Costituzione. La Sezione regionale di controllo della Corte di conti ritiene, altresì, che le disposizioni, ponendosi in contrasto con le norme statali che contengono principi fondamentali e norme fondamentali di riforma economico sociale, determinerebbero per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici del restante territorio nazionale (articolo 3 Costituzione), nonché configurerebbero una voce retributiva dovuta per una specifica prestazione e, proprio in quanto tale, non sarebbe proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato (articolo 36 Costituzione). Inoltre, con l'incremento della spesa pubblica in tema di personale regionale, fondamentale aggregato della spesa corrente, le disposizioni sarebbero anche in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma e 119 Costituzione. La difesa regionale ritiene inammissibili le censure avanzate e, in subordine, non fondate. La Corte preliminarmente sottopone al giudizio di fondatezza alcune eccezioni di inammissibilità formulate in via generale dalla Regione Emilia-Romagna. Qualora, se tali norme, di autorizzazione delle spese relative all'integrazione del TFS, fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, le spese stesse sarebbero prive di copertura finanziaria e perciò violative dell'articolo 81, terzo comma, Costituzione. In logica consequenziale con il rilievo di illegittimità costituzionale di cui sopra, sono pertanto impugnate le disposizioni costituite dagli articoli 1 della legge 58/1982, 15, comma 3 della legge 2/2015 e 8 della legge 13/2016, che dispongono che venga erogata un'integrazione al trattamento di fine servizio ai dipendenti regionali in servizio presso la Regione che abbiano maturato, entro l'entrata in vigore della citata legge regionale 2/2015, il requisito di almeno un anno di servizio prestato a favore della stessa Regione. Per il giudice rimettente, la Regione, pur avendo disposto l'abrogazione della legge regionale 58/1982, istitutiva della citata integrazione al TFS, da considerarsi per natura retribuzione differita con funzione previdenziale, sarebbe intervenuta nelle materie di competenza statale esclusiva della previdenza sociale e dell'ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere o) ed l) Costituzione, proprio nella parte in cui ha comunque fatto salva tale integrazione per i dipendenti con almeno un anno di anzianità e in servizio presso la Regione al momento dell'entrata in vigore della medesima legge 2/2015. La spesa per l'integrazione, peraltro, avrebbe inciso sulle risorse iscritte a bilancio determinando la riduzione di altre poste del risultato di amministrazione, quindi in violazione degli articoli 81 e 97 Costituzione. La Sezione regionale di controllo della Corte di conti, ritiene altresì che le disposizioni, ponendosi in contrasto con le norme statali che contengono principi fondamentali e norme fondamentali di riforma economico sociale, determinerebbero per i dipendenti della Regione Emilia-Romagna un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti pubblici del restante territorio nazionale (articolo 3 Costituzione), nonché configurerebbero una voce retributiva dovuta per una specifica prestazione e proprio in quanto tale, non sarebbe proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato (articolo 36 Costituzione). Inoltre, con l'incremento della spesa pubblica in tema di personale regionale, fondamentale aggregato della spesa corrente, le disposizioni sarebbero anche in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119 Costituzione. La difesa regionale ritiene inammissibili le

censure avanzate e, in subordine, non fondate. La Corte preliminarmente sottopone al giudizio di fondatezza alcune eccezioni di inammissibilità formulate in via generale dalla Regione Emilia-Romagna. In particolare, l'eccezione di inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 36 Costituzione (TFS trattamento privilegiato e voce retributiva in assenza di prestazione), secondo la quale i parametri invocati non inciderebbero sull'andamento della spesa e, quindi, sugli equilibri finanziari, viene invece accolta. La Sezione rimettente non ha indicato i parametri finanziari e non ha, altresì, indicato come dalla pretesa violazione dei suddetti articoli della Costituzione possa derivare la lesione degli equilibri finanziari della Regione. La Corte ha chiarito nelle sentenze n. 146 e n. 138 del 2019, che è possibile in sede di parificazione dei rendiconti sollevare questioni di legittimità costituzionale in riferimento "a parametri diversi da quelli finanziari, solo però se evocati in correlazione funzionale con questi ultimi, quindi nelle circostanze in cui la loro violazione sia tale da determinare l'alterazione dei criteri dettati dall'ordinamento ai fini della sana gestione della finanza pubblica allargata". La Corte accoglie anche l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata in riferimento all'articolo 119 Cost., "letto in combinato disposto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione", muovendo dall'assunto che le norme regionali citate, incrementando la spesa pubblica in tema di personale regionale, che è fondamentale aggregato della spesa corrente, si pongano in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto l'affermazione non è corredata dall'indicazione delle norme interposte che impedirebbero alla Regione di erogare l'integrazione regionale al TFS. Viene proposta dalla difesa regionale anche un'eccezione di inammissibilità in relazione alla questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e o), Costituzione, per erronea individuazione del parametro, in quanto non pertinente rispetto alla legge istitutiva del TFS del 1982, poiché in tale data vigeva un altro riparto di competenza, sulla base del quale la disciplina sarebbe stata riconducibile alla materia di ordinamento degli uffici e del personale, per cui è a tale parametro, vigente al momento di approvazione della legge originaria, che avrebbe dovuto fare riferimento il giudice rimettente, in applicazione del principio di continuità. L'eccezione è dichiarata non fondata, in quanto la Corte ha affermato che "la modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione non [ha] determinato l'automatica illegittimità costituzionale delle norme emanate nel vigore dei vecchi parametri costituzionali cosicché tali norme [...] adottate in conformità al preesistente quadro costituzionale, mantengono, in applicazione del principio di continuità, la loro validità fino al momento in cui non vengano sostituite da nuove norme dettate dall'autorità dotata di competenza nel nuovo sistema (sentenza n. 401 del 2007; nello stesso senso sentenza n. 376 del 2002)" e che il "problema della correttezza del parametro applicabile, se può, astrattamente, incidere sul merito della questione, non ne condiziona invece [...] l'ammissibilità (sentenza n. 282 del 2004), specialmente quando la modifica del parametro non abbia determinato un mutamento sull'attribuzione della competenza"; inoltre in caso analogo, la Corte ha ritenuto che è "irrilevante la mancata evocazione dell'art. 117 Cost. nel testo precedente alla modifica del Titolo V", in considerazione del fatto che: "[l]'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. ha codificato il limite del "diritto privato", consolidatosi già nella giurisprudenza anteriore alla riforma costituzionale del 2001 (ex plurimis, sentenza n. 159 del 2013), limite rimasto fundamentalmente invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117 [...] (ed oggi espresso nella riserva alla potestà esclusiva dello Stato della materia "ordinamento civile", ai sensi del nuovo articolo 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione, consistente nel divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati e, con riguardo alla materia previdenza sociale, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), Costituzione, essa lo era di già nel precedente riparto di competenze. La Corte, passando al merito, ricostruisce l'assetto normativo della questione del TFS, introdotto dalla legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), che ha previsto l'erogazione

dell'indennità premio di fine servizio per i dipendenti del comparto locale. Con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), viene disciplinata l'indennità di buonuscita per i dipendenti statali, indennità introdotta "per porre il dipendente cessato dal servizio ed in attesa di pensione in condizione di far fronte alle difficoltà economiche insorgenti al momento e per effetto della fine del rapporto di impiego" (sentenza n. 763 del 1988). Diversi sono i regimi e diversi sono sistemi di calcolo dei due istituti per l'erogazione di risorse. La legge 58/1982 dell'Emilia-Romagna si colloca in tale periodo di contemporanea vigenza di regimi diversi per dipendenti statali e regionali. La legge, come quelle di molte altre Regioni, è finalizzata ad equiparare il trattamento di fine servizio, spettante ai dipendenti regionali, con l'indennità di buonuscita erogata agli altri dipendenti pubblici, così per compensare la differenza economica esistente, viene prevista l'integrazione regionale a carico del bilancio regionale.

La Corte ricorda che con il trasferimento di funzioni operato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), fu necessario trasferire personale dai ruoli dello Stato a quello delle Regioni, per cui vi era l'esigenza di evitare disparità di trattamento tra impiegati già occupati presso le Regioni e quelli trasferiti da altre amministrazioni statali, chiamati, nonostante la diversa provenienza, a svolgere i medesimi compiti. L'urgenza di non introdurre disparità di trattamento nella gestione del personale era direttamente ascrivibile alla competenza legislativa concorrente delle Regioni nella materia dell'ordinamento degli uffici (sentenze n. 179 e n. 10 del 1980; ordinanza n. 520 del 1988). Successivamente, il quadro normativo statale muta e la legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), all'articolo 2, comma 5, ha previsto il transito dal regime pubblicistico del trattamento di fine servizio (TFS) al regime privatistico del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui all'articolo 2120 del codice civile per tutti i lavoratori assunti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, a far data dal 1° gennaio 1996. L'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), riconosce la possibilità di esprimere un'opzione in favore del passaggio al regime di TFR, purché "nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori". Il d.P.C.m. del 20 dicembre 1999 ha, quindi, recepito l'Accordo quadro sottoscritto dall'Agenzia della rappresentanza negoziale (ARAN) e dalle organizzazioni sindacali e ha stabilito il definitivo passaggio al regime del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 cod. civ., nei confronti del personale delle pubbliche amministrazioni assunto a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000. Si è, quindi, in presenza di un duplice regime, di tipo pubblicistico per i dipendenti assunti prima del 2001, corrispondente al TFS, e di tipo privatistico per i dipendenti assunti a partire dal 1° gennaio di tale anno, costituito dal TFR. Tale duplice regime, è stato confermato in ultimo con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) ed è tuttora vigente. La persistenza di regimi diversi ha comportato che, in ambito regionale, la previsione dell'integrazione regionale al TFS sia rimasta inalterata per i dipendenti assunti prima del 2001, che non avevano optato per il nuovo regime del TFR e che, quindi, continuano a fruire del trattamento di fine servizio di tipo pubblicistico, e che i dipendenti statali, assunti alla medesima data, continuano a godere della indennità di buonuscita. La Regione Emilia-Romagna ha voluto procedere, gradualmente, con le normative del 2015 e del 2016, "alla revisione di tale indennità al fine di contenere la relativa spesa, in attesa dell'estinzione del regime di Trattamento di Fine Servizio a seguito dell'introduzione del Trattamento di Fine Rapporto nel settore del Pubblico Impiego, e conseguentemente del venir meno della quota integrativa erogata dalla Regione". L'intento di contenimento della spesa relativa al personale regionale, si appalesa chiaramente nella disposizione di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 8 della legge 13/2016. La disposizione è stata adottata a

seguito del passaggio nei ruoli regionali di circa un migliaio di dipendenti delle Province, conseguentemente al processo di riordino imposto dal legislatore statale con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), al fine di limitare l'integrazione regionale al TFS ai soli dipendenti in servizio presso la Regione alla data di entrata in vigore della legge regionale 2/2015. La Corte rileva che il complesso quadro normativo di riferimento fa emergere con chiarezza la natura e la finalità della normativa regionale relativa all'integrazione regionale al TFS. Si tratta di una disciplina che si innesta e si definisce all'interno della "complessa transizione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni "da un regime di diritto pubblico ad un regime di diritto privato" (sentenza n. 244 del 2014) (sentenza n. 213 del 2018) e della gradualità che, con specifico riguardo agli istituti in questione, il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto di imprimervi (sentenza n. 244 del 2014)". L'integrazione regionale de quo è limitata nel tempo e destinata ad estinguersi con la cessazione del TFS. Essa conserva l'inquadramento originario e costituisce espressione della competenza regionale nella materia che, nel vigore del precedente Titolo V, era denominata ordinamento degli uffici e oggi corrisponde all'organizzazione amministrativa regionale. La Corte pertanto dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti delle disposizioni impugnate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere l) e o), Costituzione. La Corte, prima di dichiarare altresì non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti delle disposizioni impugnate in riferimento all'articolo 81, terzo comma, Costituzione, per mancanza della copertura finanziaria della spesa inerente all'integrazione regionale al TFS, respinge le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa regionale relative al suddetto parametro invocato. Non rileva, l'eccezione circa il mutamento dei parametri *ratione temporis* rispetto all'approvazione della legge originaria istitutiva dell'integrazione regionale del TFS, anche se il principio di copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri, a seguito della riforma costituzionale del 2012, è stato "spostato" dal quarto al terzo comma, e collocato in un mutato contesto, contraddistinto, in particolare, dall'esplicita proclamazione, al primo comma, del principio dell'equilibrio di bilancio, poiché la giurisprudenza costituzionale ha affermato che "l'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost. mostra una immutata forza espansiva e conserva il carattere di presidio degli equilibri di finanza pubblica, di clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile (sentenza n. 192 del 2012) (sentenza n. 184 del 2016) (sentenza n. 274 del 2017)". Esso, pertanto, ha conservato una portata precettiva sostanzialmente immutata, che non lo rende in alcun modo parametro inconferente. Quanto all'inammissibilità della questione di non corretta identificazione della norma di copertura finanziaria, secondo la difesa regionale, questa andrebbe individuata nella legge 27/2017 di approvazione del bilancio preventivo 2018/2020 ed è dichiarata non fondata. L'integrazione regionale al TFS è stata istituita, dall'articolo 1 della legge 58/1982, che ha individuato all'articolo 8, comma 1, la copertura finanziaria per il primo anno di attuazione con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per il bilancio per l'esercizio finanziario 1983 ed è a questa disposizione che occorre fare riferimento, come correttamente ha fatto il giudice rimettente, non rilevando il bilancio 2017 in cui il capitolo dedicato all'integrazione regionale tiene già conto della riduzione della platea dei beneficiari e quindi di una spesa ridotta per l'intervento della legge del 2015, per cui non è necessario individuare una nuova copertura finanziaria, in quanto è la norma costituita dall'articolo 8 della legge del 1982 quella a cui fare riferimento. La Corte precisa che, "contrariamente a quanto affermato dal giudice rimettente, secondo il quale l'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2015 non indicherebbe alcun mezzo di copertura di spesa, la disposizione non può essere considerata tra quelle indicate nell'articolo 81 Costituzione che comportano nuovi o maggiori oneri, per le quali deve essere indicata la copertura finanziaria, in quanto essa ha provveduto sì a disporre l'abrogazione della legge n.

58 del 1982, facendo salvi gli effetti dell'integrazione regionale al TFS ancora e solo per quei dipendenti che fossero in servizio da almeno un anno alla Regione all'entrata in vigore della medesima, quindi riducendo sia la platea dei beneficiari e conseguentemente le spese per essi". Quanto agli articoli 1 e 8, comma 2, della legge 58/1982, secondo la Sezione regionale della Corte dei conti, "questi si limiterebbero a rinviare la copertura alle successive previsioni di bilancio, in contrasto con quanto prescritto dall'articoli 17 della legge di contabilità n. 196 del 2009, applicabile alle Regioni in base all'articoli 19, comma 2, della stessa legge, nonché con il successivo art. 30 e con l'articolo 38 del d.lgs. n. 118 del 2011". La Corte afferma che la copertura finanziaria prevista dall'articolo 8 legge regionale 58/1982, costituita dal rinvio alla legge regionale annuale di bilancio, era conforme alla legge 9 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, Costituzione, nel testo allora vigente. La legge del 1976, all'articolo 2, primo comma, disponeva che: "Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa". La Regione Emilia-Romagna recepì il dettato statale con la legge 6 luglio 1977, n. 31 (Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna), cui è conforme l'impugnato articolo 8 della legge reg. Emilia-Romagna 58/1982. L'evoluzione normativa, concretizzatasi nella legge sulla contabilità pubblica 196/2009 e nel d.lgs. 118/2011 per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ha comportato una sempre più dettagliata applicazione del principio di copertura finanziaria funzionale a garantire l'equilibrio di bilancio, che come affermato nella sentenza n. 227 del 2019, costituiscono due facce della stessa medaglia. Peraltro, "il principio dell'equilibrio di bilancio [...] opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte e che [g]li artt. 17 e 19 della legge n. 196 del 2009 costituiscono una mera specificazione del principio in questione (sentenza n. 26 del 2013)". Tale principio non è mutato e "si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile" (sentenza n. 227 del 2019). Nella questione di legittimità costituzionale sollevata, le norme regionali censurate delineano una modalità "procedurale" di copertura finanziaria della spesa prevista che, come si è visto, è coerente con quanto stabilito dal legislatore statale (nella legge n. 335 del 1977) al momento della loro adozione e che questa Corte ha riconosciuto, nella sentenza n. 26 del 2013, conforme al precetto costituzionale.